

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 NORME APPLICABILI

1) L'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle altre norme vigenti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni, alle somministrazioni e alla rimanente attività di diritto privato.

ART. 2 DELIBERAZIONE A CONTRARRE

1) In conformità all'art. 56 della legge 08/06/1990 n. 142, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione o determinazione, indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le relative clausole nonché le modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 3 FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA

- 1) I contratti a seguito di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono redatti in forma pubblica amministrativa.
- 2) I sopraccitati contratti sono ricevuti dal Segretario, secondo quanto dispongono le norme di legge e del presente Regolamento.
- 3) I verbali di gara nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private sono parimenti redatti dal Segretario.
- 4) I contratti e i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n.2440 forza di titolo autentico.
- 5) L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
- 6) I verbali di gara rogati dal Segretario possono tener luogo di contratto, quando così dispone il bando o l'avviso di gara essi impegnano l'amministrazione dopo che, espletati gli adempimenti successivi dal Servizio competente, (accertamento dell'insussistenza di misure di prevenzione del fenomeno mafioso, costituzione della cauzione, registrazione, pubblicazione dell'esito della gara, verifica di congruità dell'offerta, ecc.) i verbali sono definitivamente approvati dall'organo competente.

ART. 4 UFFICIALE ROGANTE

- 1) Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, nonché autenticare scritture private bilaterali o atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- 2) Ferma restando la competenza del Segretario quale ufficiale rogante o autenticante, è ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione.
- 3) Qualora le spese contrattuali siano previste a carico dei privati contraenti, questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia per il rogito di qualsiasi contratto.
- 4) I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia notarile.

ART. 5 STIPULAZIONE A MEZZO SCRITTURA PRIVATA

- 1) I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 3 possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente.
- 2) Per i contratti conclusi per trattativa privata, è possibile procedere alla stipulazione del contratto mediante la sottoscrizione da parte del privato contraente della deliberazione o determinazione che deve contenere le clausole principali da rispettare, nonché la seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del privato contraente".

ART. 6 STIPULAZIONE PER MEZZO DI CORRISPONDENZA

- 1) I contratti a trattativa privata conclusi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e/o servizi di importo netto fino a L. 100.000.000 possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.
- 2) I predetti contratti non vanno inseriti a repertorio e non sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, né all'imposta di bollo.
- 3) I contratti conclusi a mezzo di corrispondenza di importo inferiore a L. 50.000.000 possono essere stipulati direttamente da ciascun dirigente di settore o servizio autonomo, che curerà l'adempimento delle formalità pendenti.

ART. 7 REPERTORIAZIONE

- 1) I contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario, che si avvale della collaborazione del dirigente del Servizio Contratti.
- 2) L'ufficiale rogante è tenuto a conservare il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per

giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico tutti i contratti.

3) Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

4) I contratti stessi devono essere altresì custoditi presso l'archivio raccolti in volumi per ordine cronologico.

ART. 8 DIRITTI DI SEGRETERIA

1) I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

2) La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria. L'Ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

3) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura stabilita dalla legge.

ART. 9 SPESE DI STIPULAZIONE

1) Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi, dalle consuetudini e dalle pattuizioni delle parti, se consentite.

ART. 10 IMPOSTA DI BOLLO

I contratti sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le previsioni vigenti.

ART. 11 NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 12 CAUZIONE

1) La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare è stabilita in conformità alla normativa vigente.

2) Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve essere costituita la cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

3) Nei casi consentiti dalla vigente normativa è ammesso l'esonero dalla prestazione della cauzione

previo miglioramento del prezzo offerto.

4) Per la stipulazione di contratti di modico valore la parte contraente può essere esonerata dal prestare la cauzione definitiva senza miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 13 TERMINE PER LA STIPULAZIONE

1) La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi nei termini stabiliti dalle normative vigenti.

2) In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario è facoltà dell'Ente procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo salso il risarcimento dei danni.

3) Nel caso in cui l'Ente non provveda a stipulare il contratto nel termine stabilito, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica all'Ente della sua volontà.

4) Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta dall'Ente.

ART. 14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.

2) Nei casi d'urgenza il Dirigente del Settore o Servizio competenti può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto.

ART. 15 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1) Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento ha luogo in ragione della prestazione effettuata, salvo quanto stabilito dalla legge per l'eventuale anticipazione.

2) Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3) Il Regolamento di Contabilità determina la competenza per la liquidazione degli acconti.

ART. 16 DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita dovendo ogni atto avere termine certo.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.

2) Il contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena nullità.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto.
- 2) In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dal l'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
- 3) L'Ente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ridotte di un quinto.
- 4) E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle sue parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 19 COLLAUDO

- 1) Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo ovvero ad attestazione di regolare esecuzione secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.
- 2) Per le prestazioni di servizi il collaudo o l'attestazione sono sostituiti dall'accertamento anche periodico del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
- 3) Il collaudo è eseguito dal direttore dei lavori: è facoltà dell'Ente avvalersi dell'opera di esperti esterni.
- 4) Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione o determinazione dirigenziale.

ART. 20

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

- 1) Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato per contratto.
- 2) Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
- 3) E' ammesso l'utilizzo del telefax, ma la comunicazione deve seguire nelle forme ordinarie; è fatta

salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge. 4)
Per le controversie nascenti da contratti è sempre competente il Foro di _____

ART. 21 COMPUTO DEI TERMINI

- 1) I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
- 2) Ove i termini siano indicati in giorni, si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui, ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale; se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale; quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 22 RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI

- 1) Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario si avvale direttamente del dirigente del servizio contratti che svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta del contraente e per la stipulazione del contratto salvo diverse disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
- 2) Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 2, detto soggetto nell'ambito delle norme fissate dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

CAPO II SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

ART. 23

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- 1) I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
- 2) Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dall'apposito regolamento.

ART. 24 INTEGRAZIONE ELENCO IMPRESE

Nei casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata senza dovere trattare esclusivamente con un determinato appaltatore, fornitore o prestatore di servizi, e nei casi in cui hanno manifestato l'intendimento di partecipare alle licitazioni private un numero di imprese inadeguato a garantire la concorrenzialità, in relazione anche all'importo (fino a 50 milioni di lire inferiore a 3, fino a 100 milioni di lire inferiore a 5, oltre i 100 milioni di lire inferiore a 15) il dirigente competente invita alla gara le imprese di fiducia in numero adeguato ad integrare le richieste di invito fino al raggiungimento del numero medesimo, nonché tutte le ditte aventi i previsti requisiti le cui richieste di invito sono pervenute oltre il termine.

ART. 25 TRATTATIVA PRIVATA

Nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti dal presente regolamento e dal regolamento per i lavori, provviste e servizi in economia, si può ricorrere al sistema della trattativa privata.

ART. 26 PUBBLICITÀ

La scelta del contraente deve, di norma, essere preceduta da idonea pubblicità di bandi o avvisi da effettuarsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 27 ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

1) Le associazioni temporanee ed i raggruppamenti temporanei di imprese, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre che le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:

- a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
- b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per le gare di qualsiasi importo;
- c) le norme che consentono ai costruttori di poter assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche nella associazione temporanea di imprese.

2) Ancorché non previsto nell'avviso o bando sono ammessi a partecipare alla selezione o, nei pubblici incanti, a presentare offerta i gruppi economici di interesse europeo, le associazioni temporanee di imprese e i gruppi temporanei di fornitori od esecutori di servizi.

ART. 28 COMMISSIONI GIUDICATRICI

- 1) Le aste, le licitazioni private e gli appalti concorso sono presieduti dal Dirigente del Settore o Servizio Autonomo competente. Il verbale delle operazioni è redatto dal Segretario. Della commissione fanno altresì parte due dipendenti di qualifica non inferiore alla settima con funzione di testimoni. Nel caso in cui sia stato adottato un metodo per il quale debbano essere valutati altri elementi oltre al prezzo, il Presidente, dopo aver proceduto all'ammissione delle imprese, trasmette gli atti alla Commissione di cui al successivo comma per la valutazione medesima.
- 2) Nelle aste, licitazioni ed appalti concorso di cui all'ultimo periodo del comma 1, la Giunta nomina una Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente competente per materia.
- 3) La commissione è composta oltre che dal Presidente, da un numero pari di membri, dirigenti o funzionari scelti fra dipendenti dell'Ente o di altri enti pubblici, docenti, professionisti aventi specifica competenza tecnica o amministrativa nella materia oggetto del contratto. Un dipendente di qualifica non inferiore alla settima viene incaricato di fungere da segretario verbalizzante della commissione, senza diritto di voto.
- 4) Le sedute della commissione sono pubbliche, quando ciò sia previsto da norme di legge. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti. I voti contrari e le astensioni devono essere motivati congruamente.
- 5) La commissione, prima di procedere all'esame delle offerte, definisce i criteri di valutazione delle offerte stesse, sulla scorta degli elementi prefissati dall'Amministrazione ed inseriti nel bando di gara o nella lettera - invito.
- 6) La commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione di elaborati comparativi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Una volta compiuti tali lavori, la commissione procede in seduta plenaria ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo il proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
- 7) La commissione deve concludere i propri lavori entro 30 gg. dal ricevimento degli atti. La Giunta Comunale, nell'atto di nomina o successivamente, in considerazione della natura e della complessità dell'opera o del numero delle offerte da esaminare può stabilire un diverso termine, comunque non superiore a 120 giorni.
- 8) Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante e a cui vanno allegati le

offerte ricevute, il bando di gara o avviso e la lettera di invito.

9) Nel verbale la commissione dovrà dettagliatamente esporre, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni, concludendo con l'espressione di un parere comparato in merito all'aggiudicazione.

10) Il verbale di gara, unicamente a tutte le offerte, è trasmesso immediatamente al settore competente per l'adozione, entro 15 giorni, degli atti conseguenti.

11) Il parere della commissione non vincola l'Amministrazione, la quale se intende determinarsi diversamente dovrà motivare le ragioni della propria scelta: essa potrà inoltre sospendere o non procedere all'aggiudicazione dei contratti a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, o per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

ART. 29 ESAME DELLE OFFERTE

1) La commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e la esamina.

2) L'esclusione della gara di una impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito è preordinata a garantire ed a tutelare l'amministrazione che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara o del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per omissione, incompletezza o irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

3) Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

4) Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per i motivi indicati al secondo comma, sono mantenute sigillate e vengono affidate al dirigente competente.

5) Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nelle stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera di invito, nell'avviso o nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate all'Amministrazione.

ART. 30 AGGIUDICAZIONE

1) Se stabilito nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua.

- 2) L'aggiudicazione definitiva avviene mediante l'apposita deliberazione o determinazione dirigenziale.
- 3) L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'avvenuta esecutività del suddetto atto, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
- 4) La mancata stipulazione del contratto per cause imputabili all'impresa aggiudicataria determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

ART. 31 COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO

- 1) Il Dirigente del Servizio Contratti comunica, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'esito della stessa all'aggiudicatario e quando richiesto dalla legge al concorrente che segue in graduatoria.
- 2) L'aggiudicatario deve presentare nei successivi 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalla legge.

ART. 32 PUBBLICITÀ

Prima di stipulare il contratto si procede, nei casi e con le modalità di cui alla legge, alla pubblicazione dell'esito della stessa.

ART. 33 NORME INDEROGABILI

- 1) Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato, dall'avviso non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara, qualora violino la par condicio fra i concorrenti o siano richiamate nell'avviso, bando o lettera di invito a pena di decadenza.

SEZ. II - PUBBLICI INCANTI

ART. 34 METODI DI AGGIUDICAZIONE

Le gare d'appalto d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono esperite come segue:

- a) per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.109/94 e s.m.i.
- b) per l'affidamento di forniture ai sensi del R.D. 827/24 e del D.P.R. 573/94
- c) per l'affidamento di servizi ai sensi del R.D. 827/24

Le gare d'appalto d'importo superiore alla soglia comunitaria sono esperite come segue:

- a) Per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. 406/91
- b) Per l'affidamento di forniture sono esperite ai sensi del D.Lgs. 358/92
- c) Per l'affidamento di servizi sono esperite ai sensi del Decreto legislativo 157/95

SEZ. III - LICITAZIONE PRIVATA

ART. 35 LICITAZIONE PRIVATA

1) Le gare a licitazione privata sono esperite ai sensi della normativa citata al precedente art. 34.

ART. 36 BANDO DI GARA

1) Il bando di gara è firmato dal Dirigente del Settore o Servizio competente e dal Dirigente del Servizio Contratti.

ART. 37 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1) Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2) Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge, ovvero sotto forma di dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della L. n. 15 del 04/01/1968.

3) La domanda con allegati i documenti deve pervenire all'ufficio protocollo generale entro il termine indicato nell'avviso. Le domande pervenute oltre tale termine possono essere prese in considerazione se non ritardano la procedura.

ART. 38 INVITI

1) Delle ditte e delle Società che hanno richiesto di partecipare alla gara viene compilato un apposito elenco.

2) La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare d'appalto è effettuata dal Dirigente del Settore o Servizio autonomo competente che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.

3) Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati nel bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti della stessa per inadempienze contrattuali rilevanti.

4) Sulle istanze provvede il Dirigente competente con propria determinazione.

ART. 39 ESCLUSIONE

1) La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal responsabile del servizio contratti al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 30 giorni dalla determinazione di esclusione, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

ART. 40 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1) Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a firma del dirigente responsabile del settore simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara a mezzo di raccomandata postale.

2) I termini per la presentazione delle offerte sono stabiliti in conformità al D.P.C.M. n. 55/91 e al D.Lgs. n.406/91 per gli appalti dei LL.PP., mentre per gli appalti di servizi e forniture sono stabiliti in conformità al R.D. 827/24 e ai D.Lgs. 358/92 e 157/95.

3) Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti.

4) Per le licitazioni private e gli appalti concorso da esperirsi ai sensi della L. n. 14 del 2/2/1973 delle norme di contabilità di stato, dei decreti legislativi n. 406 del 19/12/1991, n. 358 del 24/07/1992 e n. 157 del 17/03/1995, gli inviti devono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine l'Ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

5) I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione sono adeguati a tali esigenze.

ART. 41 OFFERTA

1) All'offerta si applicano i principi generali in materia di volontà nei rapporti obbligatori.

2) Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo - base determinato dall'Amministrazione.

3) Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'amministrazione.

4) L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o da chi ne ha la rappresentanza legale.

ART. 42 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1) Le modalità per l'invio delle offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse sono precisate nella lettera di invito o nel bando di gara.

ART. 43 METODI DI AGGIUDICAZIONE

1) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importi inferiori alla soglia comunitaria sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 21 commi 1 e 2 della legge n.109 del 11/02/1944 e s.m.i e pertanto come appresso:

- a) con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- b) con il criterio del massimo ribasso, sull'elenco dei prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara.

2) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria sono regolate da uno dei seguenti criteri:

- a) prezzo più basso da determinarsi.
 - a/1) mediante offerta di prezzi unitari.
 - a/2) mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione.
- b) offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, alla redditività ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onere, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita: tale ordine deve essere precisato.

3) Le gare relative a forniture e servizi vengono esperite con criteri indicati al comma 2 (ad eccezione di quelli indicati ai punti a/1 e a/2) con l'avvertenza che gli elementi variabili considerati sono: per le forniture, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; per i servizi, la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica e servizio post-vendita, la data della fornitura e il termine di consegna o di

esecuzione, il prezzo.

SEZ. IV - APPALTO CONCORSO

ART. 44 APPALTO CONCORSO

- 1) L'Amministrazione può far ricorso all'appalto concorso quando ritenga conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze degli offerenti per l'esecuzione di opere e/o di pubbliche forniture e/o servizi.
- 2) Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.
- 3) La commissione di esperti di cui all'art. 28 procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi, giusto quanto prescritto dal citato art. 29.

ART. 45 NORME APPLICABILI ALL'APPALTO CONCORSO

- 1) All'appalto concorso si applicano le modalità previste al precedente art. 34 in quanto applicabili.

ART. 46 TRATTATIVA PRIVATA

- 1) La trattativa privata è la forma di contrattazione con la quale l'Ente, dopo aver interpellato più ditte, secondo quanto previsto dal comma 2, tratta con una di esse.
- 2) A tal fine, i contratti stipulati a trattativa privata possono essere preceduti da un confronto concorrenziale tra le ditte nel numero indicato nel secondo comma dell'art. 24 anche associate aventi adeguata capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa previamente accertate dall'Ente.

ART. 47 CASI DI RICORSO A TRATTATIVA PRIVATA

- 1) L'Ente procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
 - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
 - c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991;
 - d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 6 D.Lgs. n. 358 del

24/07/1992;

e) ricorra, per gli appalti di servizi, una delle condizioni previste dall'art. 7 D.Lgs. n. 157 del 17/03/1995;

f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali, di tecnica diversa non compatibili con quelli in dotazione;

g) per l'acquisto di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia ovvero per la loro manutenzione o revisione che una ditta o poche ditte possono fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

h) quando si tratti di servizi a contenuto specialistico che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezionamento richiesti;

i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente eseguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;

l) negli altri casi previsti dalla legge.

2) In ogni caso, l'Ente, per esigenze funzionali, può richiedere nelle more dell'aggiudicazione, mediante gara, di un lavoro, servizio, fornitura, costituenti la continuazione di un precedente contratto, l'ulteriore esecuzione, a trattativa privata, del precedente contratto, prima che esso sia rinnovato o sostituito, per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento contrattuale e comunque per un tempo non superiore all'anno; in tal caso le condizioni del contratto scaduto regolano i rapporti fra le parti fino alla stipulazione del nuovo contratto.